CONVEGNO 11 MARZO 2022

RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI PER L'IMPUTATO ASSOLTO



LEGGE DI BILANCIO 2021 – LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020



Istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, con una dotazione annua di **8 milioni** di Euro a decorrere dal 2021

"Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 1015 della legge n. 178/2020 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020"

COMMI

- 1015. Nel processo penale, <u>all'imputato assolto</u>, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
- 1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in <u>tre quote annuali di pari importo</u>, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e <u>non concorre alla formazione del reddito</u> ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 1017. Il rimborso di cui al comma 1015 <u>è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con</u> espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, <u>corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati</u>, nonché di <u>copia della sentenza di assoluzione con attestazione di</u> cancelleria della sua irrevocabilità.
- ▶ 1018. Il rimborso di cui al comma 1015 NON è riconosciuto nei seguenti casi:
- a) ASSOLUZIONE da uno o più capi di imputazione e CONDANNA per altri reati;
- b) estinzione del reato per avvenuta AMNISTIA O PRESCRIZIONE;
- c) sopravvenuta DEPENALIZZAZIONE dei fatti oggetto di imputazione.
- 1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, SONO DEFINITI I CRITERI E LE MODALITA'di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
- 1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la <u>dotazione di euro 8 milioni</u> annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce <u>limite complessivo di spesa per l'erogazione</u> dei rimborsi di cui al comma 1015.
- 1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- ▶ 1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di <u>sentenze di assoluzione divenute</u> irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

RATIO

- PRINCIPIO DEL CHI PERDE PAGA
- <u>ARTICOLO 2 COSTITUZIONE</u>: lo Stato riconosce e garantisce a ciascuno i propri diritti, senza ostacolarli o farli pagare indebitamente;
- <u>ARTICOLO 24 COSTITUZIONE</u>: diritto di difendersi in giudizio
- <u>ARTICOLO 27 COSTITUZIONE</u>: collega la pena a un accertamento di colpevolezza e mostra i suoi limiti laddove l'imputato pur scagionato si trovi di fatto sanzionato perchè costretto a pagare un'ingente somma

CRITERI

SOLO PER SENTENZE DI
ASSOLUZIONE
IRREVOCABILI DOPO
L'ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE DI BILANCIO

- Numero dei gradi di giudizio cui l'imputato è stato sottoposto;
- Durata complessiva del processo penale



IMPUTATO ASSOLTO CON <u>SENTENZA</u> IRREVOCABILE PERCHE':

- FATTO NON SUSSISTE
- NON HA COMMESSO IL FATTO
- IL FATTO NON COSTITUISCE REATO
- NON E' PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO



Rimborso spese legali nel limite massimo di euro 10.500

Formule
assolutorie
dell'art. 530 c.p.p.

SEMBREREBBE esclusa dal comma 1015 l'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da persona non imputabile (85 C.p.) o non punibile per altra ragione

EX. ART. 131 BIS C.P.

PARREBBE ESCLUSA anche l'ipotesi di cui all'art. 530 comma 3 c.p.p. a norma del quale, se vi è prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1

Più complessa è l'ipotesi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

Come noto, questo comma sostituisce la precedente assoluzione "per insufficienza di prove" in base al noto principio della presunzione d'innocenza ex articolo 27 Costituzione dovendosi considerare non colpevole a ogni effetto chi sia stato accusato di un fatto criminoso qualora l'accusa non sia pienamente provata

SPUNTI INTERPRETATIVI

una sorta d'indennizzo era stato già previsto nell'articolo 18, comma 1, del Dl 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135: le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti dipendenti amministrazioni statali (ed esteso ai giudici di pace dalla recentissima sentenza della Consulta 18 novembre-9 dicembre 2020 n. 267) in conseguenza fatti atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali conclusi sentenza con provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato

AVVISO DELLA SENTENZA 10727/2019 DEL TAR DEL LAZIO LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO CON IL **OUALE LA PA NEGHI IL RIMBORSO DELLE** SPESE LEGALI NEL CASO IN CUI DEL L'ASSOLUZIONE DIPENDENTE PUBBLICO SIA INTERVENUTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 530, COMMA 2, DEL C.P.P., ATTESO CHE TALE ASSOLUZIONE NON **ESCLUDE AFFATTO** LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO

ad avviso del Tar, non è sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilità penale la conseguenza automatica dell'insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialità, non decisivi per la configurazione del reato contestato possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici

ALTRO SPUNTO INTERPRETATIVO... GIURISPRUDENZA IN TEMA DI RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Si osservi che un altro tipo d'indennizzo alternativo, ma eventualmente da aggiungere a quello adesso introdotto) era già previsto dall'articolo 314 del codice di procedura penale, a norma del quale (comma 1) chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, con la precisazione però «qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», precisazione quest'ultima che tuttavia che non si rinviene nell'articolato ora in esame della legge del bilancio 2021, per cui è da ritenere che di tale evenienza - come nel caso della confessione poi ritrattata - non si debba tener conto ai fini del rimborso delle spese della difesa, stabilendo il successivo COMMA 1019, che si attribuisca rilievo, coll'emanando decreto ministeriale, esclusivamente al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.



E QUANTO ALL'ART.129 C.P.P?

in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza

SI, LA LEGGE CONTEMPLA

L'ART. 129 CPP:

DEVONO ESSERE

RIMBORSATE LE SPESE

LEGALI ANCHE IN QUESTO

CASO



E QUANTO AL 425 C.P.P.?



dubbio se anche una sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP AI SENSI DELL'ART. 425 CPP PRIMO COMMA SECONDA PARTE NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE IL GIUDICE PRONUNCIA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE:

«..... QUANDO RISULTA CHE IL FATTO NON SUSSISTE O CHE L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO O CHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO»

CONSENTA DI RICHIEDERE IL RIMBORSO:

LA **RISPOSTA** A MIO AVVISO DEVE ESSERE **NEGATIVA** PERCHE':

LA LEGGE PARLA DI SENTENZA EX ART. 530 E NON DI QUELLA EX ART. 425, CON CIO' FACENDO UN SCELTA ED UNA SELEZIONE MOLTO PRECISA;

A BEN GUARDARE POI SI TRATTA DI DUE FORMULE DI PROSCIOGLIMENTO DIFFERENTI:

ASSOLUZIONE.....(NEL CASO DI CUI ALL'ART. 530), E NON DOVERSI PROCEDERE...(NEL CASO DEL 425)

...ANCHE SE IN LINEA TEORICA POTREBBERO ESSERE DUE SITUAZIONI SOVRAPPONIBILI.


COMMA 1017

RIMBORSO RICONOSCIUTO DIETRO
PRESENTAZIONE DI FATTURA
NONCHE' DI COPIA DELLA SENTENZA
DI ASSOLUZIONE CON ATTESTAZIONE
DI IRREVOCABILITA'

con espressa indicazione
della causale e
dell'avvenuto pagamento,
corredata di parere di
congruità del competente
Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati

Andrà quindi presentata dal cliente la fattura quietanzata dall'avvocato difensore: in particolare al primo impatto della novella andranno presentate **più fatture**, cioè anche quelle già corrisposte in precedenza, specie se si tratta di giudizio che si è esteso in più gradi e concluso con assoluzione, o conferma dell'assoluzione, **successivamente al 1° gennaio 2021**, data fissata dal comma 1022.

La fattura (o le fatture) andrà "vistata" cioè ritenuta congrua con apposito parere del competente consiglio dell'ordine forense, cosiddetto "opinamento", visto di congruità della notula in relazione ai vigenti parametri





ESCLUDE SPECIFICHE IPOTESI



- LETTERA A : PER IL CASO DI ASSOLUZIONE DA UNO O PIU' CAPI DI IMPUTAZIONE E CONDANNA PER ALTRI REATI;
- DERUBRICAZIONE DA UN REATO PIU' GRAVE;
- LETTERA B: ESTINZIONE DL REATO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE
- ART. 162 TER C.P., ESTINZIONE REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE;
- LETTERA C: SOPRAVVENUTA DEPENALIZZAZIONE DEI FATTI OGGETTO DI IMPUTAZIONE

COMMA 1019

demanda ad un decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di definire i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio

COMMA 1020

nello stato di previsione del ministero della Giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.

COMMA 1021

consueta clausola di salvaguardia secondo cui il Ministero della Giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

DECRETO ATTUATIVO 20 DICEMBRE 2021



- l'imputato deve presentare istanza di accesso al fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due;
- <u>NEL CASO DI **IMPUTATI MINORENNI O INCAPACI**</u>: istanza presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale;
- In caso di morte dell'imputato l'istanza <u>PUO' ESSERE PRESENTATA DA UNO DEGLI EREDI NELL'INTERESSE</u>
 DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO ALLA SUCCESSIONE;
- deve essere indicata <u>la durata del processo</u> oggetto della sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l'azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva;
- andrà fornita <u>l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista</u> <u>legale, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine</u>;
- Dovrà essere fornita **prova reddito imponibile IRPEF**: lo stato vorrà verificare che l'imputato non avesse diritto al gratuito patrocinio; e privilegerà i meno abbienti;

- <u>La domanda dovrà essere presentata entro il 31 MARZO dell'anno successivo a quello in cui la sentenza è diventata irrevocabile;</u>
- solo per le sentenze di assoluzione irrevocabili nel 2021, le domande potranno essere presentate a partire dal 1 marzo 2022 fino al 30 giugno 2022;
- Verrà data precedenza alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;
- a quelle rese dal giudice di appello o comunque all'esito di un processo durato più di cinque e fino a
 otto anni;
- a quelle rese dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni;
- Nell'ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze per processi più lunghi e a parità di durata a quelle con imputati con reddito inferiore.
- Il Ministero effettuerà un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione allegata, tramite proprio personale o avvalendosi di Equitalia giustizia S.p.A.

IL RIMBORSO AVVERRA' IN TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'ASSOLUZIONE E' DIVENUTA IRREVOCABILE

ATTENZIONE: va ovviamente specificato di non aver usufruito del gratuito patrocinio o ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite né ha diritto al rimborso da parte dell'ente di cui è dipendente

REQUISITI FORMALI DELL'ISTANZA

- dati anagrafici e il Codice fiscale dell'imputato assolto, ove diversi dal richiedente;
- Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione;
- Data della sentenza;
- La data di irrevocabilità;
- Numero del registro notizie di reato;
- Numero registro generale dell'Ufficio GIP/GUP o del dibattimento che ha emesso la sentenza;
- Formula con la quale l'imputato è stato assolto;
- Attestazione che non sia stata pronunciata per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
- Durata del processo;
- Il grado di giudizio in cui è stata emessa la sentenza, specificando se a seguito di rinvio alla Corte di Cassazione;
- Attestazione dell'importo di cui si chiede il rimborso;
- Attestazione che non si abbia beneficiato del gratuito patrocinio, o della condanna del querelante alla rifusione delle spese o del rimborso da parte del datore di lavoro;
- Indicazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato;
- coordinate del proprio conto corrente bancario;
- Indirizzo PEC o PEO.

ALLEGATI DELL'ISTANZA

- copia documento d'identità;
- Documentazione attestante la rappresentanza legale,
- Copia conforme della sentenza con certificato passaggio in giudicato;
- Copia conforme dell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;
- Documentazione comprovante la nomina del legale a cui sono riferite le fatture;
- Fatture emesse dal legale, con causale e quietanza di pagamento;
- Parere di congruità COA;
- Documentazione comprovante avvenuto pagamento;
- Documentazione del reddito

ESAURITA L'ATTIVITA' DI VERIFICA CON DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA, IL MINISTERO APPROVA L'ELENCO DELLE ISTANZE CHE POSSONO ESSERE ACCOLTE, CON INDICAZIONE PER OGNUNA DELL'IMPORTO RIMBORSABILE, NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SULLA MEDESIMA PIATTAFORMA SULLA QUALE E' STATA PRESENTATA L'ISTANZA E, DECORSI 15 GIORNI, ORDINA L'EMISSIONE DEL CONSEGIENTE MANDATO DI PAGAMENTO

LE ISTANZE ESCLUSE O PERCHE' NON VALIDAMENTE PRESENTATE O PERCHE' FONDI ESAURITI, NON POTRANNO ESSERE RIPRESENTATE

IMPLICAZIONI DI CARATTERE DEONTOLOGICO: OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 27 CODICE DEONTOLOGICO

- 1. L'avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza di quest'ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione.
- 2. L'avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione.
- 3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.
- 4. L'avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

(...)

9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

IMPLICAZIONI SU COMMISURAZIONE PARCELLA RISPETTO A DM N. 55/2014

		GIUDIZI PENALI		
Giudizi	Fasi			
	Studio della controversia	Fase introduttiva del giudizio	Fase istruttoria e/o dibattimentale	Fase decisionale
Giudice di Pace	360	450	720	630
ndagini preliminari	810	630	990	1170
ndagini difensive	810		1350	
Cautelari personali	360	1170		1350
Cautelari reali	360	1170		1350
GIP e GUP	810	720	990	1350
Tribunale monocratico	450	540	1080	1350
Tribunale collegiale	450	720	1350	1350
Corte D'Assise	720	1350	2250	2700
Tribunale di sorveglianza	450	900	1350	1350
Corte di Appello	450	900	1350	1350
Corte d'Assise di Appello	720	1890	2160	2225
Corte di Cassazione e giurisdizioni superiori	900	2520		2610



...OBBLIGO DI
PREVENTIVO DI CUI
ALLA LEGGE N. 124
DEL 2017

SIMULAZIONE ONORARI DA INDAGINI PRELIMINARI A CASSAZIONE (CON CAUTELARE REALE): EURO 24.300

